

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE CON IL COMUNE IMPERIA, IN QUALITA' DI CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIALE N. 3 IMPERIESE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE – SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE – SUBINVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI – PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) - CUP D94H22000260006

VISTI

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa economica, dopo la crisi COVID-19;
- la Legge 144 del 17 maggio 1999, istitutiva del "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con l'intento di fornire, tempestivamente, informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, in riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021: in particolare Misura 5, Componente 2, Investimento/sub investimento/riforma 1.2 e 1.3.1 e 1.3.2 del PNRR;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1^a luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 1/15 pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti dello strumento finanziario Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze numeri 31, 32, 33 del 2021 e 4, 6 del 2022 e ss.mm. e ii.;

VISTI ALTRESI'

- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo DNSH (*Do no significant harm*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio - non arrecare un danno significativo - a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) nonché degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR intendendosi, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico:
 - target (*obiettivi*) = risultati quantitativi;
 - milestone (*traguardi*)= risultati qualitativi.
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono

nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso".

- la Delibera del CIPE n. 63, del 26 novembre 2020, che introduce la normativa in attuazione della riforma del CUP;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, corrispondenti milestone e target.

RICHIAMATI

- il Decreto n. 450/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Sub-Investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" – Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.).
- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022, relativo alla presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- l'Avviso Pubblico n. 1/2022 che intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora, attraverso la realizzazione di progetti di durata massima triennale, che devono essere completati entro il 30 giugno 2026, salvo proroghe e che ha individuato sette Linee di attività/Sub-investimenti, inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 5 <Inclusione e coesione=>, Componente 2 <Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale;>
in particolare, oggetto del presente provvedimento è il **Sub-investimento/Linea di attività 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Programma di intervento per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)**;
- l'art. 5 della delibera dell'ANAC n. 32 del 20/01/2016 "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", che recita: "Le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2010. La coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale";

- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali (MLPS) n. 72 del 31/03/2021 che detta le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore (ETS), in applicazione del Titolo VII (articoli 55-56-57) del D.Lgs. 117 del 2017;
- il D.Lgs. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone spontaneità ed autonomia, favorendo l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018, sulla corretta interpretazione degli articoli 55, 56 e 57 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, rispetto alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi sociali;
- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal Decreto 76/2020, così come convertito dalla legge 120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.L.gs. 117/2017;
- la Legge 328/2000, art. 8 che individua, nei Comuni, singoli o associati, il soggetto responsabile della progettazione, gestione ed erogazione dei servizi e degli interventi rivolti alla grave marginalità;
- la Legge Regionale n. 12/2006, che disciplina la rete di servizi atti a promuovere ed assicurare la tutela sociale e socio-sanitaria delle persone in condizioni di bisogno;

PREMESSO CHE

- il 28 luglio 2021, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali ex L. 328/2000, ha approvato il Piano nazionale degli interventi per le annualità 2021-2023 (successivamente autorizzato anche dalla Conferenza Stato Regioni) riconoscendo P.I.P.P.I. come “Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS)”;
- per il triennio 2022-2024, il programma P.I.P.P.I. vedrà la continuità del finanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali per 65 Ambiti territoriali sociali (ATS) all’anno, grazie alla ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) oltre ad un finanziamento aggiuntivo per 400 ATS, derivante da fondi del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), al quale ogni ATS potrà accedere per tre volte, nel periodo 2022-2024;
- il Distretto Sociosanitario 3 imperiese ha presentato specifico progetto approvato con il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 2022;

VISTA

- la Convenzione/ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per

l'implementazione dell'Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini tra L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro, delle politiche sociali la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Il distretto sociale (Ambito Territoriale Sociale o Comune) 3 Imperiese.

DATO ATTO CHE il Comune di Imperia, Capofila del Distretto Sociosanitario n. 3 imperiese ritiene opportuno avviare il percorso preliminare di individuazione di soggetti competenti e qualificati, interessati a collaborare formalmente con il Distretto Sociosanitario n. 3 imperiese, alla progettazione operativa delle azioni poste a finanziamento PNRR M5C2, Investimento 1.1.1

TUTTO CIO' PREMESSO

il Distretto Sociosanitario 3 imperiese indice un Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità alla co- progettazione ed alla gestione delle azioni e degli interventi da realizzare in risposta all'n. 1/2022, relativo alla presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2, per la realizzazione dell' Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione- Sub investimento 1.1.1. Sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Programma di intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.).

I Servizi e le relative fonti di finanziamento sono meglio declinati nella tabella di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti del Distretto Sociosanitario 3 imperiese, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E INTERVENTI

Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 117/2017, in materia di coinvolgimento e partecipazione degli Enti del Terzo settore, nonché di quelli ex art. 12 della legge 241/1990 di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, il Comune di Imperia, al fine di attivare interventi efficaci ed efficienti sul territorio del Distretto Sociosanitario n. 3 imperiese (DSS3), intende procedere, con il presente avviso, alla selezione di qualificate partnership territoriali e relative idee progettuali, per la coprogettazione e realizzazione delle azioni di cui al presente Avviso.

I soggetti in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 3, parteciperanno al tavolo di co-progettazione, diventando partner operativi del Comune di Imperia per la successiva realizzazione del progetto, la predisposizione di reportistica e documentazione delle attività, nonché rendicontazione dei costi.

Si precisa, fin d'ora che l'attività di co-progettazione non sarà retribuita.

L'obiettivo della linea di attività relativa al sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1.1.1), è finalizzata ad estendere il Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) - MODULO START - e ha l'obiettivo di rafforzare i servizi per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono invitati a presentare domanda gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, nello specifico:

- Società cooperative sociali;
- Organizzazioni di volontariato, di cui agli artt. 32, 33, 34 del D. Lgs. 117/2017, "*Codice del Terzo Settore*", che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Associazioni di promozione sociale, di cui agli artt. 35, 36, 37 del D. Lgs. 117/2017, "*Codice del Terzo Settore*", che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri nazionale, regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997 che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe regionale/nazionale;
- Fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Qualora sia previsto dalla tipologia del soggetto giuridico, l'Ente del terzo settore dovrà essere iscritto al registro delle C.C.I.A.A., da cui risulti che l'attività svolta è pertinente alla procedura dell'Avviso in oggetto.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'**Allegato A** del presente Avviso, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente interessato, unitamente al documento in corso di validità.

Il RUP effettuerà le verifiche dei requisiti, come previsto dal successivo articolo 10.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determinerà l'immediata esclusione del richiedente dalla procedura in argomento.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Tutti i soggetti succitati devono svolgere attività senza scopo di lucro. Se il soggetto è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c., dovrà avere finalità mutualistiche.

È ammessa la candidatura di più soggetti aggregati in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) già costituite o costituende.

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Gli ETS che aderiranno alla presente manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti di seguito

elencati, dovranno avere almeno una sede operativa nel territorio del Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese, per il quale propongono la propria candidatura.

> **Requisiti generali**

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, non dovranno essere incorsi:

a. nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 94 (automatiche) e 95 (non automatiche) di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. ovvero:

CAUSE ESCLUSIONE AUTOMATICHE (art. 94 D.Lgs. 36/2023):

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura

interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;*
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
- g) del direttore tecnico o del socio unico;*
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.*

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;*
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;*
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;*
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;*
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato*

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

CAUSE ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE (art. 95 D.Lgs. 36/2023):

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

b. in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;

c. in gravi negligenze o azioni in malafede, nell'esecuzione delle attività affidate dall'Amministrazione, errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

d. in false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi;

e. in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di attività professionali derivanti da procedure di gara, finanziati con fondi comunitari e/o nazionali;

> **Requisiti generali afferenti al PNRR (D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021)**

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno altresì dichiarare l'assegnazione, in favore dell'occupazione femminile e giovanile (*età inferiore ad anni 36*), a pena di esclusione, ove sottoscritta la Convenzione di co-progettazione, di una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni, necessarie per l'esecuzione del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del "rapporto sulla situazione del personale" ex articolo 46 D.Lgs. 198/2006, dovranno, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, produrre una copia dell'ultimo documento redatto, recante attestazione della sua conformità, rispetto a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera ed al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, la documentazione dovrà essere corredata con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

Tutti gli altri soggetti, diversi dai precedenti, che occupino un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, saranno tenuti a consegnare, alla stazione appaltante, una "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento della Cassa integrazione guadagni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti nonché retribuzione effettivamente corrisposta.

> **Requisiti di capacità tecnica**

Ogni soggetto dovrà possedere inoltre i seguenti requisiti di capacità tecnica:

α) aver maturato comprovata esperienza triennale, nella progettazione e/o gestione di servizi sociali ed educativi finanziati con fondi statali e/o europei

β) esperienza almeno triennale maturata antecedentemente la pubblicazione del presente Avviso (2019-2020-2021) nella gestione di servizi/interventi similari a quelli attinenti al

Programma P.I.P.P.I.;

In caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) o Consorzio, i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento mentre la capacità tecnica potrà essere posseduta esclusivamente dal capofila.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 4 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La proposta progettuale dovrà essere sviluppata sul territorio del DSS3 Imperiese.

L'ente proponente, sia nel caso si trattasse di un unico soggetto che nel caso di ATS/Consorzi, aderendo alla manifestazione di interesse, accetta e si impegna a presentare una proposta che vedrà la realizzazione degli interventi su tutto il territorio del DSS3.

In caso di più adesioni, con conseguente sottoscrizione di specifica Convenzione, i soggetti stabiliranno la suddivisione degli interventi, potendosi ipotizzare la creazione di distinte aree territoriali o tematiche di riferimento, seppur coordinate dal capofila, al fine di garantire attività omogenee e pienamente rispondenti agli obiettivi progettuali.

ARTICOLO 5 - DESTINATARI, AZIONI PROGETTUALI, ARTICOLAZIONE DEL BUDGET COMPLESSIVO

Il target dei beneficiari riguarderà genitori con figli conviventi o meno, in età 0-17 anni, con particolare focus sulla fascia 0-6, comprese le famiglie beneficiarie del RdC/AdI con figli in età 0-3, che siano ancora titolari della responsabilità genitoriale, anche limitata, che sperimentano debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni (interne ed esterne) che consente un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali.

Il numero complessivo dei beneficiari da raggiungere è di **30 Famiglie Target entro il 30/06/2026**.

Il Progetto finanziato dal PNRRM5C2I1.1.1 prevede una specifica programmazione temporale e finanziaria come di seguito specificata:

AZIONI	ATTIVITA'	COSTI
Pre-implementazione MODULO START	Individuazione figure professionali e costituzione dei gruppi di lavoro (referente territoriale, Gruppo territoriale, coach, Équipe Multidisciplinari)	€ 0,00
	Pre-Assesment e individuazione delle famiglie target	€ 0,00
	Costruzione delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi di intervento – Assunzione Assistente Sociale da parte del Comune di Imperia	€ 21.000,00
	Costruzione delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi di intervento - <u>Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore</u>	€ 55.000,00
	Partecipazione alle attività formative previste	€ 3.000,00

Implementazione MODULO START	Implementazione del programma con le famiglie target - spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto	€ 2.800,00
	Attivazione dei dispositivi - <u>Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore</u>	€ 123.700,00
	Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi	€ 900,00
Post-implementazione MODULO BASE	Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività - <u>Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore</u>	€ 5.100,00

Il Budget complessivo riferito al Progetto è di € 211.500,00. e comprende tutte le spese necessarie alla realizzazione del Programma PIPPI sul territorio del DSS3 .

ARTICOLO 6 - LA PROGETTAZIONE ED I DISPOSITIVI DI INTERVENTO FINANZIATI

Il DSS 3 imperiese intende co-progettare le modalità attuative dei seguenti dispositivi, essenziali per l'implementazione del programma P.I.P.P.I. Per un totale di € **186.800**== nelle seguenti modalità:

1. **Servizio di educativa domiciliare e/o territoriale:** Il Servizio di Educativa Domiciliare e/o Territoriale (SEDT), è il dispositivo attraverso il quale gli educatori professionali, con specifica formazione socio-pedagogica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, sono presenti con regolarità nel contesto di vita della famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente di vita, per valorizzare le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive (competenze e strategie) ai bisogni evolutivi del bambino da parte delle figure genitoriali in maniera progressivamente più autonoma;
2. **Vicinanza solidale/Famiglie di appoggio:** La vicinanza solidale è, tra i dispositivi di intervento proposti, quello potenzialmente più destrutturato e informale, poiché fa riferimento alle opportunità per le famiglie che vivono particolari situazioni di vulnerabilità di poter valorizzare, trovare o costruire nel proprio ambiente di vita occasioni per essere aiutati nel costruire risposte positive ai bisogni di sviluppo dei bambini. È pertanto un dispositivo che si esplica attraverso molteplici forme di solidarietà tra famiglie o singole persone, tese a instaurare o consolidare relazioni "leggere" e più o meno transitorie di sostegno. Coerentemente con i bisogni espressi e le peculiarità del territorio e del contesto di vita delle famiglie, la vicinanza solidale si concretizza in azioni di vicinato, iniziative personalizzate di volontari, sostegni forniti da associazioni o gruppi informali, aiuti della rete familiare allargata ecc. Questo dispositivo privilegia infatti la dimensione informale dell'intervento e la creazione di legami e relazioni che potranno proseguire al di là della durata dell'implementazione del progetto. La vicinanza solidale sollecita i servizi sociali ed educativi a intraprendere una strada allo stesso tempo nuova e antica. Se, da un lato, l'esplorazione del territorio e l'invito a uscire dai servizi, cercare le persone, connetterle, stare e sostare nei luoghi di aggregazione per creare intenzionalmente nuove

relazioni risuonano come novità ed elementi non convenzionali, dall'altro richiamano uno dei principi fondanti delle azioni sociali ed educative, ovvero un lavoro di comunità che fa evolvere la risposta ai bisogni delle persone, attraverso azioni di connessione e attivazioni delle reti sociali nelle quali vivono; In stretta connessione con il dispositivo di vicinanza solidale, le Famiglie di appoggio hanno una funzione di influenzamento positivo del contesto interno (endofamiliare) ed esterno (esofamiliare), di incremento del campo di stimoli educativi ed affettivi, di conciliazione familiare soprattutto nei ritmi vita/lavoro, di capacitazione genitoriale, di cooperazione educativa e di potenziale di espansione verso nuove connessioni sociali, con ricadute effettive anche su tutti i sistemi e sottosistemi che attraversano o strutturano la famiglia: rapporto con le agenzie educative, lavoro, welfare e sistemi di cura, assistenza, ecc. In particolare, le famiglie di appoggio hanno l'obiettivo di costruire reti di solidarietà familiare;

3. **Il partenariato scuola/nido-famiglie-servizi:** promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie in una prospettiva di equità e giustizia sociale richiede una proficua collaborazione fra insegnanti, educatori e professionisti dei servizi sociali e socio-sanitari. Per far fronte alle situazioni specifiche di vulnerabilità di ogni bambino è necessario promuovere occasioni di confronto e formazione sugli approcci, le metodologie e gli strumenti che scuola, servizi educativi e socio-sanitari hanno elaborato per valutare e progettare i propri interventi al fine di co-costruire un unico Progetto quadro per ogni bambino. Questo dispositivo prevede il coinvolgimento della scuola e dei servizi educativi 0-6 anni a partire dalle fasi che precedono l'avvio del percorso di accompagnamento. Il dispositivo adotta una prospettiva inclusiva e si articola in azioni che vedono il coinvolgimento del bambino, della classe e dell'intera comunità scolastica;
4. **Gruppi genitori e gruppi bambini:** a livello generale la finalità dei gruppi è quella di rinforzare le abilità emotive e relazionali dei bambini/adolescenti e degli adulti, e nello specifico di ampliare il repertorio di azioni educative che i genitori mettono in atto per rispondere ai bisogni evolutivi dei figli. Il dispositivo interviene altresì con particolare incisività sulla dimensione ambientale del mondo del bambino, ponendosi come obiettivo non secondario lo sviluppo della socialità, la creazione di reti di prossimità e solidarietà fra le famiglie e del livello di partecipazione, inclusione sociale e cittadinanza dei bambini e dei genitori nel proprio contesto di vita. Le attività si possono organizzare in diverse modalità.

Gli operatori incaricati di realizzare l'intervento faranno parte dell'Equipe Multidisciplinare dei Progetti.

I Dispositivi de quibus andranno attivati sul territorio del DSS3 imperiese, ricomprendente 35 Comuni: Imperia, San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, Pietrabruna, Prelà, Vasia, Diano Marina, Cervo, Diano Castello, Diano Arentino, Diano S. Pietro, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi, Pontedassio, Aurigo, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia, Borgomaro, Cesio, Lucinasco, Pieve di Teco, Aquila D'Arroscia, Borgheto D'Arroscia, Armo, Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Rezzo Pornassio, Ranzo, Vessalico.

L'efficacia dei dispositivi dipenderà da modo, contesto, interazione ed integrazione con cui saranno utilizzati nonché dal fatto che vi sia, di volta in volta, una centratura sui bisogni di sviluppo del bambino.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 dovranno, sulla base del presente Avviso pubblico, presentare un'ipotesi progettuale con le azioni/attività che intenderanno intraprendere (anche limitatamente ad un solo dispositivo), chiarendo come contribuiranno al superamento della vulnerabilità delle famiglie ed alla promozione di un ambiente sicuro, protettivo e nutriente per i bambini.

ARTICOLO 7 - FONTI DI FINANZIAMENTO E DURATA DEGLI INTERVENTI

Il valore complessivo del progetto è pari ad **Euro _211.500,00_** di cui:

- **Euro _186.800,00_** → costi di investimento per la realizzazione delle attività da parte degli ETS;
- **Euro _24.700,00_** → di costi di gestione (budget riservato al DSS3).

Si precisa fin d'ora che, in caso di economie intervenute sui costi di gestione, sarà effettuata una rimodulazione del budget, con conseguente maggior somma a disposizione per il finanziamento dei dispositivi.

Dispositivo finanziato	Budget per le 3 annualità di implementazione
Dispositivo Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale	Euro 132.000,00
Dispositivo Gruppi genitori/bambini	Euro 26.800,00
Partenariato scuola-famiglia-servizi	Euro 20.000,00
Vicinanza solidale	Euro 8.000,00

Nell'ambito della co-progettazione si condividerà come attuare in concreto i Dispositivi di intervento del Programma P.I.P.P.I., le professionalità nonché le unità di personale impiegate nel coordinamento e nella gestione.

L'Accordo di collaborazione avrà una durata massima triennale e la realizzazione dei progetti dovrà essere completata **entro il 31/03/2026**, salvo eventuali proroghe e/o comunicazioni ministeriali.

Gli ETS si impegneranno a:

- fornire i documenti e le informazioni necessarie al DSS3 entro i termini stabiliti, che saranno meglio dettagliati in sede di co-progettazione, onde poter accedere ai finanziamenti di cui al PNRR;
- presentare al DSS3, con cadenza mensile, le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute o da sostenere, sulla base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL).

ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE CANDIDATURE

L'istanza di partecipazione dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

1. **"ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"** → sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante, completa dei relativi allegati come indicato nella domanda stessa.
2. **"ALLEGATO B – PROPOSTA PROGETTUALE"** → redatta con indicazione di finalità, azioni (Dispositivi) e destinatari, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto

partecipante o del soggetto individuato quale capofila in caso di ATI/ATS costituita o costituenda.

La proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elementi:

> descrizione del progetto, precisando le modalità organizzative e gestionali delle attività sia individuali (rivolte ai singoli nuclei familiari), che di gruppo (genitori / bambini / genitori-bambini), anche in relazione al contesto di vita.

Dovranno essere previste azioni di promozione nel territorio del DSS3 in termini di vicinanza solidale, integrate con i Servizi del territorio, oltre ad un percorso formativo rivolto agli operatori;

> piano economico;

> figure professionali coinvolte, indicando qualifiche, competenze e capacità;

> eventuale attività prestata da volontari;

> immobili/risorse aggiuntive che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione del progetto;

> strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi;

> modalità di gestione amministrativa delle risorse assegnate con rendicontazione delle azioni implementate, che dovrà avere cadenza mensile, nel rispetto delle scadenze dettate dal Ministero;

> esperienza maturata in servizi analoghi e/o partnership sul territorio del Distretto;

> radicamento nel territorio del DSS3 mediante duraturi rapporti di collaborazione con Enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale nonché nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata;

> requisiti tecnico/professionali per la gestione in rete di servizi ed interventi nonché per la puntuale rendicontazione delle spese.

In caso di raggruppamento, occorrerà produrre dichiarazione di intenti a costituirsi nella forma dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

3. "ALLEGATO C - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/ SCOPO (ATI/ATS) E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA" → (da compilarsi esclusivamente in caso di partecipazione in ATI/ATS) debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti degli ETS partecipanti all'ATI/ATS.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: **protocollo@pec.comune.imperia.it** entro e non oltre il giorno **18/10/2023** ore 12.00

L'oggetto della comunicazione inviata via PEC dovrà essere:

"Manifestazione di interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) per la coprogettazione esecutiva e gestione di interventi di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Programma di intervento e prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I."

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede la data e l'ora della ricezione registrata dal gestore PEC server del mittente.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

ARTICOLO 9 - AMMISSIONE DELLE PROPOSTE, CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Il RUP, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, procederà alla verifica dell'istanza e del possesso dei requisiti per essere ammessi alle fasi successive della co-progettazione, registrando gli esiti in apposito verbale e procedendo alla redazione del relativo elenco di ETS.

Saranno considerate inammissibili – e quindi escluse dalla valutazione – le candidature che non abbiano le caratteristiche minime richieste ed in particolare le proposte:

- pervenute oltre il termine stabilito ex articolo 9 del presente Avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, o privi dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente Avviso;
- prive della documentazione richiesta, ai sensi dell'articolo 9 del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle specificamente indicate all'articolo 9 del presente Avviso;
- prive di sottoscrizione.

Ai soggetti non ammessi, per i motivi di cui sopra, sarà trasmessa formale comunicazione.

In presenza di vizi non sostanziali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti od integrazioni documentali.

Al fine di essere valutati come "soggetti ammissibili alla co-progettazione" sarà necessario che gli ETS rispettino i contenuti di cui al presente avviso e partecipino attivamente ed in modo continuativo, ai tavoli di co-progettazione.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Una Commissione Tecnica, all'uopo nominata a seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse pervenute, secondo i seguenti criteri :

<i>ELEMENTO DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
<i>1. i requisiti amministrativi, organizzativi, tecnico/professionali e sociali dei concorrenti:</i>	60
<i>DETTAGLIO</i>	
1.1 Assetto organizzativo (idoneità e competenza allo svolgimento delle attività oggetto di co-progettazione)	20
1.2 Conoscenza del territorio (DSS3) ed esperienze maturate nella gestione del programma P.I.P.P.I. e/o in servizi-progettazioni analoghe in termini di interventi educativo-preventivi in favore del benessere familiare e della genitorialità	10
1.3 Completezza e coerenza, con la metodologia P.I.P.P.I., della proposta	10

progettuale per quanto concerne obiettivi, azioni, risorse e modalità di realizzazione delle attività	
1.4 Modalità di connessione nell'attuazione dei quattro Dispositivi	10
1.5 Requisiti tecnico/professionali del concorrente nella gestione in rete degli interventi e nella loro puntuale rendicontazione	10

2. compartecipazione in termini di risorse aggiuntive da parte dei concorrenti:	30
DETTAGLIO	
2.1 Risorse aggiuntive, intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni (etc.) messe a disposizione per la realizzazione dei Dispositivi	10
2.2 Risorse aggiuntive tecnico/professionali, in termini di ore-lavoro, con particolare riferimento a qualificazione, formazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti (ulteriori figure professionali messe a disposizione con risorse proprie, eventuale apporto di volontari per ampliare od integrare le attività)	10
2.3 Integrazione del budget del progetto tramite risorse proprie o derivanti da finanziamenti e/o sponsorizzazioni	10

Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

1. ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della proposta un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente al seguente giudizio di merito:

- 1.0 Ottimo;
- 0.9 Distinto;
- 0.8 Molto buono;
- 0.7 Buono;
- 0.6 Sufficiente;
- 0.5 Accettabile;
- 0.4 Appena accettabile;
- 0.3 Mediocre;
- 0.2 Molto carente;
- 0.1 Inadeguato;
- 0.0 Non valutabile

2. verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;

3. il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile rispetto allo specifico criterio di riferimento;

Inoltre, ai punteggi acquisiti in base ai criteri di cui sopra, verranno sommati altri 3 punti per ognuno dei seguenti criteri premiali fino al raggiungimento dei 100 punti totali.

Verranno inoltre considerati i seguenti criteri aggiuntivi:

- > nei tre anni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso non risultare destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
- > utilizzare o impegnarsi a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro
- > impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali
- > impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali
- > impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione giovani di età inferiore a trentasei anni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali
- > avere, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di *incarichi apicali*

Per l'ammissione alla procedura di co-progettazione viene fissato un punteggio minimo di 70/100, quale soglia di sbarramento.

ARTICOLO 11 - FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 55 del Codice del Terzo Settore, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e di reciprocità.

A seguito della verifica delle candidature per l'ammissione si procede con apposita convocazione del primo tavolo di co-progettazione.

Il RUP, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, procede alla verifica dell'istanza e del possesso dei requisiti per essere ammessi alle fasi successive della co-progettazione, registrando gli esiti in apposito verbale e procedendo alla redazione dell'elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di coprogettazione.

Per poter essere considerati soggetti ammissibili alla co-progettazione, è necessario che gli ETS rispettino i contenuti di cui al presente Avviso e partecipino attivamente ed in modo continuativo, ai tavoli di co-progettazione. Le operazioni dei Tavoli sono debitamente verbalizzate.

La coprogettazione definirà nel dettaglio analitico/operativo i contenuti della convenzione che verrà in seguito sottoscritta per la realizzazione degli interventi ed in particolare:

- > finalità ed obiettivi da conseguire, con evidenza degli elementi innovativi e sperimentali;
- > assetto organizzativo tra il DSS3 ed i partner progettuali nella gestione dei servizi, delle attività e degli interventi;
- > attività volte al raggiungimento dei predetti obiettivi e relative modalità operative-gestionali, di accesso ai servizi, composizione dello staff tecnico dedicato con relativi ruoli e funzioni, obblighi assicurativi, ulteriori obblighi dei partners;
- > piano economico/finanziario, con individuazione di costi e risorse;

Farà seguito la stipula della Convenzione per l'attuazione degli interventi.

Ai fini di maggior trasparenza l'allegato D riproduce un possibile schema di "Convenzione per la coprogettazione esecutiva e gestione di interventi di supporto all'integrazione sociale, abitativa e lavorativa di persone in condizione emarginazione e di povertà sul territorio del Distretto Sociosanitario n° 3 imperiese".

È fatta espressa riserva di richiedere al soggetto selezionato, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione, alla luce di elementi che suggeriscano modifiche e/o integrazioni progettuali

ARTICOLO 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Imperia si riserva la facoltà, rispetto alle dichiarazioni rese, di effettuare gli opportuni controlli, richiedendo copia autentica della documentazione.

ART. 13 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E RISPOSTA AD EVENTUALI QUESITI

Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito Internet del Comune di Imperia: www.comune.imperia.it. Eventuali quesiti relativi alla procedura potranno essere inviati all'indirizzo PEC del Comune di Imperia protocollo@pec.comune.imperia.it e, contestualmente, all'indirizzo di posta elettronica del RUP .

ARTICOLO 14 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DELL'ART 13 DEL RGDP

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati di seguito GDPR)":

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nell'ambito del progetto acquisiti a seguito del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a erogare il servizio richiesto;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile

(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di dieci anni dal termine del progetto;
- i dati personali saranno comunicati a Regione Liguria e/o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed eventualmente agli altri soggetti partner del progetto esclusivamente per le finalità del progetto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Possono essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ARTICOLO. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell' Assistente sociale dott.ssa Cristiana Valin indirizzo valin.cristina@comune.imperia.it

ARTICOLO 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Imperia, capofila del Distretto Sociosanitario n. 3 imperiese, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Distretto medesimo. L'Ente procedente si riserva altresì la facoltà di non dare luogo all'avvio del progetto, qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.

Data 25/09/2023__

Il Direttore Sociale
dott.ssa Claudia Lanteri